

## Sentenza della Corte costituzionale n. 81/2019

**Materia:** pubblico impiego.

**Parametri invocati:** articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché articolo 4, comma 1, numero 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri.

**Oggetto:** articolo 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale).

**Esito:** illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all'articolo 4, comma 1, numero 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). La norma impugnata prevede che, nelle more dell'attuazione dell'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico. Preliminarmente, la Corte giudica ammissibile il ricorso sotto il profilo della sufficiente illustrazione, da parte dello Stato, delle ragioni per cui si debba assumere a parametro di legittimità la norma costituzionale in luogo delle previsioni contenute nello statuto speciale, che attribuisce una competenza primaria in materia di *"stato giuridico ed economico del personale"*. Dichiara, poi, fondata la questione sollevata, tenuto conto che il d.lgs. 165/2001, conformemente a quanto già evidenziato, in particolare, nella sentenza n. 314 del 2003, stabilisce, fra l'altro, che: 1) i rapporti di lavoro pubblici, cosiddetti *"contrattualizzati"*, e, quindi, la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione, nonché i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato, sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile, di competenza esclusiva del legislatore statale, il quale, in tale materia, fissa principi che *"costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale"* (sentenza n. 189 del 2007); 2) i predetti rapporti di lavoro sono sottoposti a riserva di contrattazione collettiva, da intendersi quale norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, tale da costituire un limite anche all'autonomia della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia perché, proprio in base a quanto previsto dallo statuto, l'esercizio delle attribuzioni regionali deve avvenire nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. La Corte richiama, poi, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti

pubblici aventi la qualifica di giornalisti, la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2019, relativa ad una norma della Regione Lazio, avente contenuti assimilabili a quella in esame, sebbene sia riferita ai giornalisti immessi in ruolo presso gli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale, a seguito di concorso, a differenza della norma oggetto di impugnativa, che si riferisce, genericamente, al personale iscritto all'albo dei giornalisti in servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del servizio sanitario regionale. La predetta sentenza 10 del 2019 stabilisce che l'applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della Regione, di un contratto collettivo non negoziato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, viola l'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.. La Corte ricorda, poi, che, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di *"ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto"*, con le leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), 9 dicembre 1982, n. 81 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento di personale in posizione di comando ed assunto a contratto), e 4 marzo 1991, n. 9, recante *"Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro giornalistico e inquadramento di personale tecnico (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7)"*, riconobbe ai dipendenti regionali, iscritti all'ordine dei giornalisti, che svolgessero mansioni giornalistiche da almeno due anni presso l'ufficio stampa e pubbliche relazioni, la facoltà di richiedere l'assunzione a contratto con l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dal Contratto collettivo nazionale dei giornalisti, novando, di fatto, mediante l'assunzione a contratto e l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico di diritto privato, il titolo del rapporto d'impiego. Successivamente, però, lo Stato ha esercitato la propria competenza esclusiva in materia di disciplina del rapporto di lavoro pubblico anche in riferimento al personale di aree professionali specifiche e della riserva di contrattazione collettiva. In particolare, la l. 150/2000, in quanto *lex specialis* anche rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 165/2001, aveva introdotto, nell'ambito del processo di contrattualizzazione del pubblico impiego, una specifica area di contrattazione per gli addetti agli uffici stampa nella pubblica amministrazione, prevedendo, altresì, l'intervento delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti. Successivamente, l'articolo 40 del d.lgs. 165/2001, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), ha stabilito che *"nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere istituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità"*. In conclusione, la Corte riporta anche all'esercizio, da parte dello Stato, della predetta competenza esclusiva l'illegittimità dell'intervento normativo regionale in esame, dichiarando, infine, non accoglibili le argomentazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia relative al carattere transitorio della norma impugnata, che troverebbe applicazione solo *"[n]elle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150"*, secondo cui: *"Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti"*. Infatti, precisa la Corte, occorre tenere conto, da un lato, che la

competenza statutaria regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione, nonché di stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto, trova i propri limiti, come già evidenziato, nell'ordinamento civile e che, dall'altro, il principio di riserva di contrattazione collettiva non può essere derogato neppure in via provvisoria.